

**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela Acanfora Presidente

Ida Contino Consigliere

Lucia d'Ambrosio Consigliere

Maria Cristina Razzano Consigliere-Relatrice

Ilaria Annamaria Chesta Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 60630 del Registro di Segreteria,

promosso da INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione

Centrale Pensioni, con sede in Roma alla via Ciro il Grande ed

elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29,

unitamente agli Avvocati Sergio Preden

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteriavv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannicoavv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Sebastiano Carusoavv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it e Lidia Carcavalloavv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it dai quali è rappresentato

e difeso giusta procura in calce all'atto d'appello

contro

OMISSIS(C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato



e difeso, giusta procura alle liti in calce alla memoria di costituzione,

dall'Avv. Daniela de Cupis presso il cui studio in Roma Via Ascoli

Piceno n. 13 è elettivamente domiciliato (p.e.c.

danieladecupis@peclegal.com)

avverso

la sentenza n. 75/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione

Lazio, depositata in data 31 gennaio 2022.

Udito nella pubblica udienza del giorno 21 aprile 2026, con

l'assistenza del Segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, l'Avv.

Giuseppina Giannico per l'INPS appellante; nessuno è comparso per

l'appellato.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di

causa.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata, il Giudice territoriale ha rigettato la

domanda proposta in via principale dall'odierno appellato volta alla

declaratoria del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico alla

stregua di quanto previsto dall'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, ed ha

accolto la domanda subordinata, dichiarando il diritto al ricalcolo

della pensione con applicazione dell'aliquota di rendimento del

2,44% annuo (di cui alla sentenza delle Sezioni riunite di questa

Corte n. 1/2021/QM), in forza del disposto dell'art. 1, comma 101,

della legge n. 234/2021, nonché respinto l'eccezione di prescrizione

sollevata dall'ente previdenziale.



Con atto depositato in data 10 marzo 2023, il soccombente Istituto ha interposto appello, lamentando:

1) *“Violazione dell'art. 1, comma 101 e 102, della legge n. 234/2021 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 – errata individuazione della decorrenza del diritto al pagamento dei ratei differenziali”.*

Secondo l'appellante, la sentenza merita di essere riformata avendo concesso il beneficio in parola con decorrenza diversa da quella prevista, a fini economico-finanziari, dal legislatore e avvalorata dall'uniforme orientamento della giurisprudenza contabile.

2) *“Violazione dell'art. 2 R.d.l. n. 295 del 1939, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985, come richiamato dall'art. 143, commi III e IV, del D.P.R. n. 1092/1973, nonché dell'art. 2935 codice civile - intervenuta prescrizione dei ratei differenziali della prestazione previdenziale”.*

In via meramente subordinata, e solo per scrupolo difensivo, l'appellante segnala che la sentenza gravata avrebbe errato anche nel respingere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ente, in quanto il provvedimento contestato, individuato dal Giudice di prime cure quale *dies a quo* del termine di prescrizione, è quello di ricezione della domanda di ricalcolo della pensione e sarebbero, pertanto, prescritti i ratei antecedenti il quinquennio rispetto al momento della ricezione da parte dell'ente del primo atto interruttivo, individuato dal Giudice di prime cure nella nota spedita l'11 novembre 2019.

Conclude per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza.



In data 30 marzo 2026 si è costituito in giudizio l'appellato con un nuovo difensore che insiste integralmente nelle argomentazioni già svolte dal difensore costituito in primo grado (Avv. Salvini), con particolare riferimento: alla corretta applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973; al diritto al ricalcolo pensionistico con aliquota del 2,44% per ogni anno utile della quota retributiva; alla infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Precisa, in particolare, l'erronea interpretazione dell'art. 54 cit., in quanto l'Istituto sosterebbe una lettura restrittiva della norma, già espressamente smentita dalle Sezioni riunite; l'irrilevanza della distinzione tra anzianità inferiori o superiori a 15 anni; il carattere meramente reiterativo dell'appello dell'INPS. Inoltre, si sofferma sulla portata meramente ricognitiva e non innovativa della l. n. 234/2021, eccependo che l'art. 1 comma 101 della l. n. 234/2021 avrebbe valore meramente ricognitivo di un diritto già esistente. Invoca la violazione del principio di eguaglianza e di proprietà secondo la CEDU, in quanto l'interpretazione restrittiva dell'INPS sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, creando una categoria di "pensionati di serie B" a parità di condizioni, e con il Protocollo 1 della CEDU, essendo il diritto alla pensione correttamente calcolata un "bene" protetto. La privazione dei ratei pregressi (2014-2021) costituirebbe un'interferenza sproporzionata nel godimento della proprietà privata del ricorrente, non giustificata da esigenze imperative di interesse generale, se non meramente finanziarie. Sull'infondatezza della eccezione di prescrizione, si ribadisce che il Sig.



OMISSIS avrebbe interrotto ogni termine con la diffida del 10/10/2019 in atti, spedita l'11/10/2019, intervenuta a soli cinque mesi dal primo provvedimento di liquidazione definitivo (08/05/2019). Non vi sarebbe dunque spazio alcuno per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Istituto. Conclude per il rigetto del gravame e la refusione delle spese di lite in favore del procuratore che se ne dichiarata anticipatorio.

All'udienza odierna, sentito il procuratore costituito per l'appellante, che, nel riportarsi alle rispettive conclusioni già rassegnate, ne ha chiesto l'accoglimento, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1.L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

2. In continuità con l'orientamento univoco di questa Sezione, da cui non si rinvergono motivi per discostarsi, si osserva che solo con la l. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), il legislatore, all'art. 1, commi 101 e 102, ha statuito l'estensione dell'art. 54, nell'interpretazione offerta dalle Sezioni riunite, anche in favore delle forze di polizia a ordinamento civile rientranti nel sistema c.d. misto, estensione sino a quel momento preclusa. L'art. 1, comma 101, ha, infatti, previsto che *“Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si*



applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile".

3. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'intervento normativo è scaturito dalla necessità di colmare la disparità di trattamento che si era venuta a creare per effetto delle sentenze n. 1 e 12 del 2021 delle Sezioni riunite di questa Corte dei conti. Come puntualmente evidenziato da questa Sezione, *"Il legislatore, infatti, ha inteso estendere l'art. 54 citato anche ai corpi di polizia smilitarizzati in ragione della "riconosciuta e valorizzata "specificità" che accomuna il personale dell'intero Comparto Sicurezza e Difesa, "per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti", e di cui è corollario una "tutela economica, pensionistica e previdenziale" sempre più armonizzata e sostanzialmente equiordinata (così, art. 19, legge 4 novembre 2010, n. 183, Relazione del Senato n. 2448, p. 150-151, e Dossier Senato e Camera dei deputati del 27.12.2021, A.C. 3424, p. 240-241)" (sent. n.33/2022).*

L'intento perequativo innanzi evidenziato, dunque, ha determinato questa Sezione d'appello a escludere la natura di interpretazione autentica. Peraltro, tale convincimento è scaturito altresì dal tenore letterale del successivo comma 102 ove lo stanziamento di spesa è



previsto solo a decorrere dal 2022 (*“Per l’attuazione del comma 101, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l’anno 2022, 32.527.983 euro per l’anno 2023, 36.764.932 euro per l’anno 2024, 39.840.709 euro per l’anno 2025, 43.000.596 euro per l’anno 2026, 46.384.574 euro per l’anno 2027, 49.248.807 euro per l’anno 2028, 51.927.173 euro per l’anno 2029, 54.721.616 euro per l’anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall’anno 2031”*). Tuttavia, è stato altresì precisato che la copertura finanziaria è calcolata includendo anche *“l’onere relativo al personale cessato entro il 2021”* (cfr Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241). L’estensione della disposizione contenuta nell’art. 54 del d.P.R. n.1092/1973, nelle modalità applicative indicate dalle Sezioni riunite, dunque, è destinata anche al personale già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021, ma con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ne consegue che il ricalcolo deve essere riconosciuto a decorrere da tale data. In questo senso, peraltro, si è espresso anche l’INPS nella circolare n. 44 del 23 marzo 2022.

4. La soluzione interpretativa innanzi esposta è stata confermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023, ove i giudici delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge n. 395/1990 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferiti alla quota



retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n.1092/1973, siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria, ha altresì puntualizzato come lo *jus superveniens* costituito dall'art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021 debba “giustamente” avere una “*applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022*”. Tale pronuncia destituisce di fondamento anche il preteso contrasto con l'art. 3 Cost. e con il Protocollo CEDU, dal momento che si è trattato di un'estensione al personale di corpi non “militarizzati” di un trattamento dal quale la costante giurisprudenza, in assenza di un esplicito dato normativo, aveva sempre escluso. La sopravvenuta estensione ha, dunque, carattere innovativo e in tal senso non può ritenersi lesiva né del principio di uguaglianza né del diritto di proprietà alla luce del diritto eurounitario. In tale direzione milita l'orientamento già formatosi presso questa Sezione di appello (*ex multis* Sezione II app., sentenze nn. 33, 41, 132, 159, 169, 183, 186, 254 del 2022; nn.76, 78, 79, 138 del 2023; n. 168/2024; nn. 13, 35, 66, 93, 157 del 2025; n. 69/2026).

Aggiungasi che la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi sull'analoga questione di legittimità riferita agli appartenenti alla Polizia di Stato e, con l'ordinanza n. 36 del 6 marzo 2023, nel richiamare le considerazioni espresse con la sentenza n. 33/2023, “*alla luce del mutato quadro normativo*” riconducibile alla legge n. 234/2021, ha disposto “*la restituzione degli atti al rimettente per un*



nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale”.

5. Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, l'appello dell'INPS deve essere parzialmente accolto e per l'effetto, si deve riconoscere il diritto dell'appellato, ex appartenente al Corpo della Polizia di Stato, cessato dal servizio con un'anzianità complessiva superiore a 20 anni di cui anni 17 e mesi 9 alla data del 31 dicembre 1995, all'applicazione, sulla quota parte della pensione da calcolare col sistema retributivo, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%, soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2022. Dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi (dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2022), deve essere liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c., fino all'effettivo soddisfo. La questione relativa alla prescrizione del credito pensionistico rimane assorbita in considerazione della decorrenza infraquinquennale riconosciuta al ricalcolo del trattamento in esame.

6. In considerazione dell'assoluta novità della questione, alla data della sentenza impugnata, in relazione alla norma estensiva scaturita dalla novella del 2021, le spese sono integralmente compensate, per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c. g. c.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello, e per



l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere riconosciuto il diritto di OMISIS il diritto, a far data dal 1° gennaio 2022, alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nella misura del 2,44%, oltre, dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno essi, alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo soddisfo. Spese integralmente compensate per il doppio grado di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 28 LUG. 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al



comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 28 LUG. 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 28 LUG. 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco